



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
Fax +39 971 669082  
pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
Dirigente: Dott.ssa Emilia Piemontese

Prot. 01608PP /23AB

Potenza, **26 SET. 2018**

Nota trasmessa a mezzo PEC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it


COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS  
ctva@pec.minambiente.it

ENI S.P.A.

Oggetto: D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). Istanza di V.I.A. Nazionale del "Progetto per la perforazione e messa in produzione del Pozzo Alli 5 nell'ambito della Concessione di Coltivazione di idrocarburi Val d'Agri del Comune di Marsicovetere (PZ)" Trasmissione osservazioni.

Con la presente si trasmettono le osservazioni relative all'istanza di V.I.A. in oggetto prodotte dall'Osservatorio Popolare Val d'Agri e dall'Associazione "Laboratorio per Viggiano".

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott.ssa Emilia Piemontese





attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione;
- DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Decreto 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea;
- Decreto MATTM 08/08/2014 – abrogazione decreto del 19/06/2009 e Elenco ZPS classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
  
- D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2000 - INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA. In particolare, l'allegato II a, che definisce i contenuti dello studio per la valutazione d'incidenza dei progetti.

Tutto ciò premesso si evidenzia e si osserva quanto segue.

1. Le succitate D.G.R. n. 1998 del 05/11/2002 e Intesa, rilasciata con DGR n. 569/2004, avevano già autorizzato (mediante V.I.A.) la postazione idrocarburi, relativa ai medesimi pozzi Cerro Falcone 7 e S. Elia 1, in località "Case Marinelli di Marsicovetere (PZ)".

Dunque la suddetta D.G.R. n. 461 del 10 aprile 2015, è manifestamente illegittima : sia perché autorizza l'installazione dei medesimi pozzi in altra area (località Civita del comune medesimo), sovrapponendosi alla precedente D.G.R. e Intesa; sia perché la VIA concessa nel 2015 era di competenza del Ministero dell'Ambiente, secondo quanto contenuto nel Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 - "Sblocca Italia", che era già in vigore alla data di approvazione della D.G.R. 461/2015.

Nella D.G.R. 1998/2002 vengono autorizzati i pozzi AGR11 e S.ELIA1, mentre nella D.G.R. 461/2015 non è chiaro quale sia il numero di pozzi dell'area Cluster in particolare se sia presente anche il pozzo AGR11 o altri pozzi autorizzato con precedenti provvedimenti).

2. La postazione di perforazione e messa in produzione dell'area così detta Cluster Sant'Elia1-Cerro Falcone7 (SE1 e CF7), in località Civita del comune di Marsicovetere, si trova a brevissima distanza da importanti Zone di Conservazione

Speciale (nonché SIC e ZPS) , quali il Monte della Madonna di Viggiano, il Monte Vulturino e l'Appennino Lucano-Monte Vulturino; altresì, al confine del Parco Nazionale della Val d'Agri- Lagonegrese e in un'area ad elevato valore paesaggistico, naturalistico ed eco-sistemico, con la presenza di habitat sensibili di elevato pregio.

Altresì l'area di perforazione è localizzata in una zona montana (a circa 900 metri di altezza) - e non collinare, come erroneamente e capziosamente dichiarato nei documenti ENI - e rurale, con la presenza di aziende agricole e zootecniche, coltivazioni biologiche e di pregio e aree boscate (in prevalenza latifoglie) ad elevato valore ambientale ed eco-sistemico.

La postazione pertanto, pur non essendo direttamente localizzata all'interno del Parco o di siti della Rete Natura 2000, interferisce direttamente e indirettamente (in

superficie e nel sottosuolo) con questi ultimi e con l'ecosistema di habitat e biodiversità, e avrebbe forti ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali ed eco-sistemici tutelati nei siti su citati.

A tal proposito di evidenza che ENI dichiara, con la motivazione di ridurre la superficie e l'impatto delle piattaforme e del numero di pozzo, di voler utilizzare le perforazioni direzionate e i dreni suborizzontali: una tecnica che consente di perforare anche in orizzontale, per chilometri nel sottosuolo, quindi sconfinando anche in area Parco e nei siti Natura 2000 e aumentando di molto il rischio di fessurazione incontrollata delle rocce e di intercettazione e contaminazione delle falde e delle sorgenti sotterranee (in assenza di una conoscenza analitica e adeguata della geologia e della idrogeologia profonda); oltre a un elevato rischio di induzione di fenomeni di micro-sismicità in aree già ad elevato rischio sismico.

3. Il progetto di perforazione e messa in produzione del pozzo ALLI 5 proposto da ENI, che prevede la perforazione del pozzo in successione alla perforazione dei suddetti pozzi SE1 e CF7, rappresenta un ulteriore impatto - non solo di tipo fisico e chimico, ma anche luminoso e acustico, i quali si prolungherebbero per quasi 3 anni - che va a cumularsi non solo agli impatti dei due pozzi già autorizzati, ma a tutte le altre aree di perforazione già attive, anche nei comuni limitrofi, e al vicino Centro Oli di Viggiano (COVA).

Pertanto la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione d'incidenza andrebbero eseguite considerando il cumulo degli impatti, sia in superficie che nel sottosuolo, sulle matrici aria, acqua, suolo e biodiversità animale e vegetale, dove è elevato il rischio di alterazione e perdita di habitat, specie e varietà e uno squilibrio irreversibile degli equilibri eco-sistemici, con conseguenze imprevedibili a medio e lungo termine.

In particolare le interferenze di un intervento così impattante sull'ambiente naturale (e antropico), hanno ripercussioni, anche gravi, a breve, medio e lungo termine, sulle capacità di rigenerazione degli ecosistemi e della biodiversità (animale e vegetale), come anche declinati nelle Direttive Comunitarie Uccelli e Habitat, con un'incidenza significativa e negativa non solo sull'integrità dei su citati siti Natura 2000, ma su tutto il sistema di habitat e biodiversità, sul paesaggio e sui complessi e fragili equilibri eco-sistemici del territorio montano in esame; la cui elevata valenza naturalistica, paesaggistica e ricchezza di ecosistemi, habitat e biodiversità è ampiamente descritta nella documentazione e nella relazione di Valutazione di Incidenza.

Riguardo la rete ecologica regionale, si evidenzia un elevato rischio di danneggiamento diretto e indiretto, superficiale e sotterraneo, con la compromissione nell'area interessata e un effetto negativo, sinergico e a catena, sui nodi principali, sulle aree di transizione e sui corridoi ecologici della rete.

In tal senso, è rispetto a questi indicatori, e non altri, che si declina l'interesse pubblico e il bene comune, come enunciato nei principi fondanti e in vari articoli della Costituzione.

4. Come già accennato, ogni ulteriore impatto e rischio provocati da nuove attività di perforazione, si innesta e si cumula, con effetto sinergico, ai numerosi e ingenti impatti già presenti su quel territorio e all'inquinamento (la cui portata e gravità, anche a lungo termine, è ancora tutta da stabilire), causati :

- dalla reiniezione nel pozzo Costa Molina 2, oggetto di un processo in corso presso il Tribunale di Potenza, nel quale sono coinvolti Dirigenti ENI e dirigenti e amministratori regionali, per traffico e smaltimento illecito di rifiuti e disastro ambientale;

- dalle perdite dei serbatoi del COVA di Viggiano, che hanno contaminato le falde acquifere superficiali e sotterranee circostanti e che rischiano di inquinare gravemente l'invaso potabile del Pertusillo.

5. La configurazione della postazione Cluster, dove si intende realizzare il pozzo ALLI5 e gli altri pozzi su descritti, viene dunque localizzata in un'area a elevata valenza paesaggistica e naturalistica, e quanto descritto nella documentazione di progetto presentata da ENI non ha alcun fondamento scientifico, né rappresenta la tecnologia più sicura e avanzata, se mai possa esistere, ad oggi, una tecnica di perforazione che escluda rischi e danni, soprattutto a lungo termine (i danni da attività petrolifere si manifestano in genere in tutta la loro gravità, e in maniera irreversibile, solo dopo 50-60 anni).

Infatti, non solo non viene mai escluso il rischio di incidenti e sversamenti, ma, rispetto alla quantità e alle tipologie di rifiuti prodotti, viene rappresentata solo una descrizione sintetica, generica e non esaustiva, tacendo, ad esempio, l'incremento della quantità di rifiuti che il pozzo ALLI5 comporta, in aggiunta agli altri pozzi già previsti.

In particolare rispetto alla fase così detta mineraria e alle attività di perforazione dei pozzi e delle successive fasi di spurgo e prove di produzione, le relazioni e gli allegati tecnici descrivono tutte le procedure e le operazioni tecniche - afferenti ai processi di trattamento delle acque di processo, di mitigazione degli impatti e alle tipologie e modalità di monitoraggio - secondo un copione standard ripetuto per ogni territorio (con caratteristiche simili) e senza un'adeguata conoscenza, analisi e descrizione delle peculiarità del suolo e del sottosuolo (geologia e idrogeologia, superficiale e profonda).

6. I rifiuti prodotti in cantiere, come dichiarato da ENI e come indicato nella suddetta D.G.R. 461/2015, sia nella fase di cantiere che in quella mineraria, saranno stoccati per tipologia in strutture recintate per essere successivamente smaltiti in idonea discarica. Poiché le attività di cantiere e di perforazione si prolungheranno, fino al termine della produzione dei pozzi - presumibilmente almeno un decennio - tale attività non può classificarsi come un semplice deposito temporaneo, bensì rientra nella tipologia dei centri di raccolta e stoccaggio di rifiuti (anche pericolosi) e, quindi deve essere assoggettata alla specifica normativa (D.M. 13 maggio 2009), sia riguardo alla procedura autorizzativa (presentazione di un progetto esecutivo e indicazione delle tipologie di rifiuto, delle modalità, quantità e dei tempi di stoccaggio e conferimento in discarica, sistema di deflusso dei liquidi e delle acque di piazzale, sistema di contenimento, di raccolta e di smaltimento in caso di perdite e sversamenti dei fluidi e fanghi di perforazione e di strato), sia riguardo alla localizzazione in area idonea (D.M. 8 aprile 2008). Tale attività, dunque, è assoggettabile anche a eventuale variante urbanistica.

7. Nella descrizione delle metodologie e delle tecniche seguite durante le operazioni - di scavo e perforazione del pozzo; di circolazione e recupero dei liquidi e dei fanghi di perforazione; di recupero dei materiali, metalli (anche pesanti), dei liquidi e dei gas perforati e in risalita dal sottosuolo; di rivestimento, protezione e isolamento del pozzo dagli strati rocciosi e dalle falde e bacini sotterranei attraversati (anche in pressione) - non viene dimostrata l'assenza di rischio riguardo eventuali scenari (pericolosità, vulnerabilità, elementi esposti naturali e antropici); in particolare rispetto a quanto segue.

- Manca una verifica che durante le fasi di scavo, perforazione e rivestimento del foro siano evitate potenziali perdite, lungo tutta la verticale del pozzo, con conseguente contaminazione delle falde acquifere, e indicando con precisione quali tecniche, modalità e frequenza di controlli e analisi (in particolare sulle falde e sorgenti sotterranee) prevedere.

A tal proposito va evidenziato che il circuito del fluido di perforazione, inviato ad alta pressione, non è in modo assoluto a circuito chiuso, come superficialmente dichiarato da ENI, e che, oltre il rischio provocato dalla suddetta iniezione ad alta pressione, la presenza di additivi (come la barite e altri utilizzati e non dichiarati, come nel caso di Costa Molina<sup>2</sup>) nei liquidi e fanghi di perforazione e la composizione chimica dei liquidi e fanghi di strato del sottosuolo, possono essere altamente corrosivi e provocare fessurazioni e rotture della condotta sotterranea; anche in considerazione dell'elevato rischio di risalite, accidentali e incontrollate, in superficie di fluidi di perforazione e fluidi di strato durante l'attività di perforazione del pozzo.

- Manca la predisposizione, da parte di ENI, di un controllo e di un monitoraggio continuo, anche sotto la supervisione di ARPAB, assicurando che sia garantita la salvaguardia igienico-ambientale delle falde acquifere artesiane (D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 30/2009), evitando in modo assoluto l'interconnessione fra i liquidi e i fanghi di perforazione e di strato e quelle di falda, che provocherebbe una conseguente contaminazione delle acque sotterranee; ciò indicando con precisione, mediante piano di monitoraggio, quali tecniche, modalità e frequenza di controlli e analisi sono previste.
- Manca un piano dettagliato di controlli e monitoraggi, che non vanno limitati, da parte di ENI, solo alla testa, alla base e lungo la condotta verticale del pozzo, ma estesi anche a un intorno significativo dell'area di perforazione, determinabile sulla base della relazione geologica, nonché dagli elementi derivanti dall'analisi dei rischi;
- Manca un piano che preveda la registrazione in continuo di tutti i parametri monitorati (quantità, pressioni, indicatori di qualità, etc.);
- manca la definizione di un programma specifico sugli eventuali scenari futuri: l'analisi degli scenari accidentali è piuttosto generica, non adeguatamente dettagliata e limitata a eventi minori e non sostanziali.

8. Il piano di emergenza, così come quello di ripristino totale delle aree e delle piattaforme di perforazione al termine delle attività di produzione dei pozzi, come descritti nelle relazioni di V.I.A., costituiscono dei modelli stereotipati, inadeguati e per questo inefficaci, così come la quasi totalità della documentazione presentata da

ENI, che appare generica e standard, cioè ripresa, con metodo del copia e incolla, da documenti standard o inerenti altri procedimenti e altri territori.

Ciò è attestato sia da errori banali quali il refuso di documenti presentati alla Regione Sicilia e relativi a quella situazione (pag. 5 della valutazione d'incidenza), sia nelle descrizioni geologiche, idrogeologiche e relative alle valutazioni sui Siti Natura 2000, sulle reti ecologiche, sui passaggi e sulle procedure di VIA, e, infine, sulla valutazione dei rischi.

In riferimento al piano di ripristino ambientale, il territorio della Val d'Agri è già costellato di aree di perforazione esaurite, che non sono state in alcun modo bonificate e ripristinate, da ENI, allo stato naturale dei luoghi.

## CONCLUSIONI

A seguito di quanto esposto e argomentato, con le presenti osservazioni si evidenzia e si desume quanto segue.

1. La realizzazione dell'area così detta Cluster Sant'Elia1-Cerro Falcone7 (SE1 e CF7), con la perforazione e la messa in produzione dei pozzi ALLLI5, Sant'Elia1 e Cerro Falcone7 in località Civita del comune di Marsicovetere, comporterebbe rischi elevati e imprevedibili, a breve, medio e lungo termine, per gli equilibri e la salubrità dell'ambiente naturale ed antropico, degli habitat, degli ecosistemi e della biodiversità dell'area interessata dalle attività di perforazione e produzione dei pozzi suddetti.
2. I vantaggi economici ed occupazionali non sono affatto dimostrati nelle relazioni presentate da ENI, a fronte della storia degli ultimi vent'anni della Val d'Agri, dove le perforazioni petrolifere hanno provocato:
  - danni al turismo, all'agricoltura, alla zootecnia e alle economie diffuse locali
  - ulteriore emigrazione dei giovani e perdita dei saperi, delle culture e delle tradizioni locali;
  - un elevato rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee destinate anche al consumo umano, delle terre e dell'aria;
  - elevato rischio di alterazione e perdita di habitat e biodiversità e squilibri ecologici non controllabili.
3. L'assoluta mancanza di tecnologie e sistemi di controllo e monitoraggio che siano in grado di dimostrare in modo certo e inconfutabile che le attività proposte non causino contaminazioni, inquinamenti e danni irreversibili a breve, medio e lungo termine all'ambiente naturale ed antropico e alla salute delle popolazioni locali, impone di applicare il principio comunitario di precauzione, come definito nella Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, e sancito nella Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE).  
Il principio di precauzione è stato in seguito introdotto con il Trattato di Maastricht e ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233[5]. Attualmente viene enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

In particolare il principio di precauzione va applicato in presenza di potenziali rischi chiaramente individuati e in mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.

Pertanto si chiede al MATTM :

1. di voler considerare illegittima la suddetta D.G.R. n. 461 del 10 aprile 2015 : sia perché, rispetto a quanto autorizzato dalle D.G.R. succitate D.G.R. n. 1998 del 05/11/2002 e Intesa, rilasciata con DGR n. 569/2004, autorizza l'installazione dei medesimi pozzi in altra area (località Civita del comune medesimo), sovrapponendosi alla precedente D.G.R. e Intesa; sia perché la VIA concessa nel 2015 era di competenza del Ministero dell'Ambiente, secondo quanto contenuto nel Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 - "Sblocca Italia", che era già in vigore alla data di approvazione della D.G.R. 461/2015;
2. di voler, altresì, considerare nulli e illegittimi tutti gli atti di autorizzazione inerenti il Progetto per la realizzazione dell'area Cluster Sant'Elia 1 – Cerro Falcone 7 in località la Civita del Comune di Marsicovetere (PZ)", in applicazione del principio di precauzione;
2. di voler quindi sospendere ogni lavoro per la realizzazione della nuova postazione idrocarburi in località Civita di Marsicovetere (pozzi S. Elia 1 e Cerro Falcone 7), unitamente all'iter della VIA in corso presso il Ministero dell'Ambiente per il nuovo pozzo idrocarburi ALLI5.

A cura di Paolo Baffari *architetto*